

COMUNE DI MEZZOCORONA



STATUTO

**ALLEGATO e APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE
n. 21 dd. 29 giugno 2006**

(modificato con deliberazione consiliare n. 41 dd. 11/09/2014 e pubblicato sul Supplemento
n. 1 al BUR nr. 38/I-II del 23/09/2014)

(modificato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 17/03/2015 e pubblicato sul Supplemento
n. 2 al BUR nr. 13/I-II del 31/03/2015)

(modificato con deliberazione consiliare nr. 6 dd. 26/02/2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
nr. 10/Sez. gen. del 07/09/2019)

(modificato con deliberazione consiliare nr. 29 dd. 30/09/2024 e pubblicato sul Supplemento n. 2 al
B.U. del 17 ottobre 2024, n. 42 - Sez. gen.)

(modificato con deliberazione consiliare nr. 02 dd. 29/01/2026 e pubblicato sul Supplemento n. 5 al
B.U. del 12 febbraio 2026, n. 7 - Sez. gen.)

INTRODUZIONE STORICO-GEOGRAFICO E SOCIALE

Introduzione	Pag 5
--------------------	-------

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali	Pag 7
Art. 2 - Finalità	Pag 7
Art. 3 - Programmazione e cooperazione	Pag 9
Art. 4 - Territorio	Pag 10
Art. 5 - Sede	Pag 10
Art. 6 - Stemma, gonfalone, bandiera, fascia tricolore e medaglione	Pag 10

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

Capo I ORDINAMENTO

Art. 7 - Organi	Pag 11
-----------------------	--------

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Ruolo e competenze generali	Pag 11
Art. 9 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	Pag 11
Art. 10 - Funzioni di controllo politico-amministrativo	Pag 12
Art. 11 - Atti fondamentali	Pag 12
Art. 12 - Iniziativa e deliberazione delle proposte	Pag 13
Art. 13 - Norme generali di funzionamento	Pag 14
Art. 14 - Elezioni del/la Presidente del Consiglio comunale e del/della Vice-Presidente	Pag 15
Art. 15 - Funzioni del/la Presidente del Consiglio	Pag 15
Art. 16 - Le nomine di rappresentanti	Pag 16
Art. 17 - Prerogative e compiti dei membri del Consiglio comunale	Pag 17
Art. 18 - I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo	Pag 18
Art. 19 - Commissioni permanenti e speciali	Pag 18
Art. 20 - Commissione Statuto e regolamento	Pag 19
Art. 21 - Commissione per le pari opportunità	Pag 19
Art. 22 - Comitato dei giovani	Pag 19

Art. 23 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni	Pag 20
---	--------

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24 - Composizione	Pag 20
Art. 25 - Insediamento della Giunta comunale	Pag 21
Art. 26 - Ruolo e competenze generali	Pag 21
Art. 27 - Esercizio delle funzioni.....	Pag 21
Art. 28 - Decadenza del Sindaco/a e della Giunta	Pag 22
Art. 29 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori/e	Pag 22
Art. 30 - Norme generali di funzionamento	Pag 22

Capo IV IL SINDACO O LA SINDACA

Art. 31 - Ruolo e funzioni	Pag 22
Art. 32 - Attribuzioni	Pag 23
Art. 33 - Deleghe.....	Pag 24
Art. 34 - Rappresentanza e coordinamento	Pag 24
Art. 35 - Poteri d'ordinanza	Pag 25
Art. 36 - Vice Sindaco o Vice Sindaca	Pag 25

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 37 - Principi	Pag 25
Art. 38 - Organizzazione	Pag 26
Art. 39 - Il Segretario o la Segretaria comunale	Pag 26
Art. 40 - Il Vice Segretario o la Vice Segretaria.....	Pag 27

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 41 - Forme di gestione	Pag 27
-----------------------------------	--------

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE

Art. 42 - Principio di cooperazione	Pag 28
Art. 43 - Convenzioni	Pag 28
Art. 44 - Partecipazione ed accordi di programma.....	Pag 28
Art. 45 - Consorzi	Pag 29

Art. 46 - Unione di Comuni.....	Pag 29
---------------------------------	--------

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47 - Partecipazione della cittadinanza.....	Pag 30
Art. 48 - Titolarità del diritto di partecipazione.....	Pag 30
Art. 49 - Assemblee consultive	Pag 30
Art. 50 - Iniziativa popolare	Pag 31
Art. 51 - Interrogazioni, interpellanze e petizioni	Pag 31
Art. 52 - Associazioni	Pag 31
Art. 53 - Referendum consultivi e propositivi.....	Pag 31
Art. 54 - Referendum confermativo	Pag 32
Art. 55 - Effetti	Pag 33
Art. 56 - Accesso	Pag 33
Art. 57 - Informazione	Pag 33
Art. 58 - Forme speciali di pubblicità	Pag 33
Art. 59 - Procedimento amministrativo	Pag 34
Art. 60 - Il Difensore Civico	Pag 34
Art. 61 - Nomina del Difensore Civico	Pag 34
Art. 62 - Incompatibilità e decadenza.....	Pag 35
Art. 63 - Prerogative e rapporti con il Consiglio comunale	Pag 35

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 64 - La programmazione del bilancio	Pag 36
Art. 65 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.....	Pag 36
Art. 66 - Le risorse per la gestione corrente.....	Pag 36
Art. 67 - Le risorse per gli investimenti.....	Pag 37
Art. 68 - La gestione del patrimonio	Pag 37
Art. 69 - Il Revisore o la Revisora dei conti	Pag 38
Art. 70 - Il rendiconto della gestione	Pag 39
Art. 71 - Il controllo di gestione e il bilancio sociale.....	Pag 39

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 - Revisioni dello Statuto.....	Pag 40
Art. 73 - Disposizioni finali.....	Pag 40

INTRODUZIONE STORICO-GEOGRAFICA E SOCIALE

Il Comune di Mezzocorona sorge nella fertile pianura rotaliana, vasto triangolo alluvionale attraversato dalle acque del torrente Noce, con il corso dell'Adige alla base e al vertice la gola della Rocchetta, sulla quale incombe, con le sue strapiombanti pareti rocciose, il Monte di Mezzocorona. Questa zona, oggi rinomata per la sua superficie ammantata di vigneti e per la bontà del suo tipico vino, il Teroldego, è fin dalla preistoria sito di continua presenza umana, con reperti documentati dal Mesolitico recente (6000-4500 a.C.) fino alla media età del Bronzo (1600-1300).

Il fiume Adige e la via imperiale Claudia Augusta ne fecero un nodo viario di vitale importanza fin dall'epoca dell'Impero Romano tra le vallate dell'Adige, del Noce e dell'Avisio.

Recenti scoperte archeologiche hanno individuato un abitato ben organizzato ed una fattoria tardo-romana, la cui presenza conferma l'antichissima vocazione vitivinicola della piana di "Mez" o di "Mezo".

L'esistenza della comunità ecclesiale è documentata da antichi sarcofagi cristiani risalenti al V-VII sec.d.C., mentre la prima documentazione scritta risale al 1199 ed è riferita alla Chiesa, sede dell'antica "ab immemorabili" Pieve di Santa Maria, che si estendeva anche su paesi limitrofi.

L'antica denominazione (comunitas meçi de Corona), riferita alla comunità feudale "Vicinia", appare nell'investitura del Vescovo di Trento, Egnone, risalente al 1271; tale denominazione corrisponde a Mezo de Corona o semplicemente Mezzocorona, ossia l'abitato posto verso la Corona o Castel S. Gottardo.

La "Vicinia" è il primo istituto locale di autogoverno fondato su "regole" fino ad allora tramandate oralmente e che avevano il punto focale nell'assemblea di tutti i capifamiglia del nesso vicinale.

Tutte le regole generali della comunità vennero successivamente codificate nella "carta di regola", o Statuto della Vicinia, di cui purtroppo oggi non esiste più traccia. La Vicinia di Mezzocorona, il cui territorio si estendeva fino ad abbracciare Roverè della Luna e Grumo, era composta da un numero di fuochi o masi che erano 50 a Mezzocorona, 18 a Roverè della Luna, 10 a Grumo.

Mezzocorona fu anche sede giurisdizionale; a seguito della politica di espansione dei Conti del Tirolo, nella prima metà del secolo XIV la giurisdizione passò dal Principe Vescovo al loro dominio.

In zona il primo atto significativo fu l'acquisto, nel 1293, da parte di Mainardo II, del Castello della "Corona di Mezo", situato nella vasta spaccatura rocciosa del Monte Las, dove ancor oggi si può vedere.

La giurisdizione di Mezzocorona fu affidata ai nobili signori di Mezo (Metz) ed in seguito ai Conti Firmian, i quali la tennero dalla fine del sec. XV, alla loro rinuncia nel 1824 (salvo la breve parentesi del Regno Italico). Per cinque secoli esercitò le sue funzioni il "Giudizio", organo di potere giuridico-amministrativo di estrema importanza. Il "Giudizio" trovò anche sede nell'attuale Palazzo Firmian. Nella giurisdizione vigeva lo Statuto Tirolese; questo, insieme alla Carta di Regola erano le leggi fondamentali in vigore fino agli inizi del sec. XIX.

Il "Giudizio patrimoniale" Firmian, oltre che Mezzocorona e il suo Monte (Obermetz), dove esiste un nucleo abitato, comprendeva il territorio di Roverè della Luna, Grumo e Nave San Rocco.

Dalla fine del sec. XVIII la secolare economia rurale, prerogativa della zona, si trasformò gradualmente, dal Maso Chiuso in piccola proprietà coltivatrice. Nella seconda metà del sec. XIX a seguito della regimazione del corso dei fiumi e torrenti, gli agricoltori iniziarono a strappare terreno alle paludi rendendolo fertile e coltivabile.

Al riguardo della denominazione toponomastica è curioso notare come il Comune abbia subito nel corso dei secoli numerosi cambiamenti di nome, tanto che si contano oltre una quarantina di denominazioni diverse. Il 29 febbraio 1902 il Ministero dell'Interno di Vienna permetteva il richiesto cambiamento dell'allora Mezzotedesco in quello di Mezzocorona, nella corrispondente forma tedesca di "Kronmetz". L'attuale nome di Mezzocorona risale solamente al 1924.

Dal 1907 il Comune di Mezzocorona può fregiarsi del titolo di Borgata.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI MEZZOCORONA

STATUTO

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Mezzocorona è costituita in ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione autonoma e della Provincia autonoma.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente Statuto.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali, regionali e provinciali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze.

5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, promuove ed attua forme di cooperazione con la Provincia, la Regione, i Comuni e con gli altri enti.

6. Ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale e provinciale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Articolo 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione nonché alle tradizioni culturali storicamente consolidate dagli usi e dalle consuetudini locali.

2. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione della cittadinanza, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

3. Ha competenza generale per la globalità degli interessi della comunità e competenze integrate perché la sua azione può concorrere - sia pure con un proprio ruolo - con quella di altri Enti, specie Provincia e Regione.

4. Ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) Il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini e delle cittadine, attraverso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b) la promozione della tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando, per quanto di sua competenza, sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli;

c) il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;

e) la difesa e la promozione del diritto al lavoro, non solo come mezzo di sostentamento e garanzia di indipendenza personale, ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità, affermando il primato della persona rispetto al lavoro, ai mezzi di produzione e al puro profitto;

f) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, favorendo anche l'attività delle organizzazioni di volontariato;

g) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, artistiche e culturali presenti sul proprio territorio;

h) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come bene non riproducibile ed elemento fondamentale della propria attività amministrativa, attraverso l'armonizzazione delle attività economiche: agricoltura, industria, artigianato, commercio e terziario;

i) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini e con la Provincia autonoma e la Regione;

l) la piena attuazione della partecipazione della cittadinanza alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Provincia, della Regione e dello Stato.

5. Il Comune considera impegno fondamentale l'attività di tutela delle fasce deboli od emarginate della sua comunità puntando su un approccio basato sui diritti umani, l'inclusione e il riconoscimento del valore della persona. Orienta la propria azione di politica sociale al fine di:

a) eliminare le cause che determinano fenomeni di emarginazione, favorendo l'abilitazione e l'inserimento sociale di persone fragili;

b) contribuire a garantire adeguati e dignitosi livelli di assistenza socio-sanitaria alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità, intesa come limitazione fisica, sensoriale, intellettiva o mentale duratura.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune favorisce lo sviluppo delle attività autogestite e cooperativistiche.

6. Riconosce il valore culturale e sociale della presenza attiva delle persone anziane nella comunità e dell'apporto che, con la valorizzazione delle loro esperienze, esse possono dare alla crescita civile e sociale della collettività in generale e dei giovani in particolare. A tal fine l'amministrazione comunale favorisce i rapporti e sollecita la collaborazione con le organizzazioni e associazioni rappresentative degli anziani per la

definizione di programmi e l'attuazione di iniziative volte sia a rendere socialmente utili le loro esperienze acquisite, sia a contribuire alla tutela delle fasce più deboli della società.

7. Dedica particolare attenzione alla crescita civile, sociale e culturale dei giovani, attraverso la promozione di opportune iniziative e la realizzazione di adeguate strutture che favoriscano sia gli sbocchi occupazionali che l'associazionismo giovanile per una migliore fruizione del tempo libero e la partecipazione giovanile alle attività amministrative del Comune.

8. partecipa alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extraeuropea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

9. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Di conseguenza il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a far del Comune una terra di pace. A tal fine assumerà iniziative dirette e favorirà le iniziative di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

10. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali della cittadinanza.

11. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra le persone, riconoscendo che ogni discriminazione basata sull'appartenenza di sesso e genere rappresenta una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutte le sfere della società.

Articolo 3

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri Comuni, della Regione, della Provincia, dello Stato e dell'Unione Europea.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Provincia e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con altri Comuni, la Provincia o la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, nonché alla massima efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.

4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre Nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Articolo 4

Territorio

1. Il territorio del Comune di Mezzocorona si estende per 25,42 km² e confina con i Comuni di Salorno-Salurn, San Michele all'Adige, Giovo, Mezzolombardo, Ton, Roverè della Luna.

Articolo 5

Sede

1. Il palazzo civico, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Piazza della Chiesa.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono presso il palazzo civico e presso la sala del Consiglio comunale a palazzo Vogtenhof. In casi eccezionali e per particolari esigenze, previa autorizzazione del Sindaco o della Sindaca, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi, nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 6

Stemma, gonfalone, bandiera, fascia tricolore e medaglione

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con sovrana risoluzione dd. 1.4.1907 e regio decreto dd. 27.5.1929.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della borgata va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana.

4. Distintivo del Sindaco o della Sindaca quale ufficiale del governo, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del Sindaco/a quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 luglio 1984, n. 12/L.

5. L'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e del medaglione è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Capo I ORDINAMENTO

Articolo 7 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco o la Sindaca.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta l'intera comunità, dalla quale è direttamente eletto, ed è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Spetta al Consiglio individuare, interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 9 Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del Sindaco o della Sindaca neo eletti entro 60 giorni dalla proclamazione.

2. Definisce i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo le linee programmatiche per l'attività del Comune ed adottando gli atti fondamentali, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione

popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi che costituiscono i piani d'investimento, nonché a quelli che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica generale nonché ai programmi per la loro attuazione;

e) agli obiettivi ed indirizzi gestionali rivolti alle aziende speciali, agli organismi societari controllati ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

3. Definisce, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, gli obiettivi da perseguire e determina i tempi per il loro conseguimento.

4. Stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione.

5. Esprime direttive, per l'adozione da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore/a dei conti abbia segnalato la necessità per l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

6. Delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni di competenza del Sindaco o della Sindaca ai sensi dell'art. 49 comma 4 della L.R. n. 2/2018.

7. Esprime indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti in altri enti, aziende, organismi societari ed associativi.

8. Adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed inoltre risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando la partecipazione della cittadinanza ad eventi interni ed esterni alla comunità locale.

Articolo 10

Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, in particolare per le attività:

a) della Giunta, del Sindaco o della Sindaca e dell'organizzazione complessiva del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo Statuto ed alla programmazione generale adottata.

4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo il Consiglio può istituire osservatori e dotarsi di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore/a dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.

5. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale secondo le norme stabilite dagli atti normativi del Comune e dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 11

Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva:

a) per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 49 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità locale e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune;

b) per il conferimento della cittadinanza onoraria, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Mezzocorona o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

c) per l'approvazione dei documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici previsti dalla vigente normativa di settore delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 1.000.000,00.-, al netto degli oneri fiscali.

Articolo 12

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco o alla Sindaca ed a ciascun membro del Consiglio comunale.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei membri del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

3. Per ogni proposta di cui ai commi precedenti può, previo parere favorevole del primo firmatario, esserne differita fino a 3 mesi la presentazione al Consiglio.

Articolo 13

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal o dalla Presidente o, in caso di assenza od impedimento dal o dalla Vice Presidente o, in caso di assenza contemporaneamente di entrambi, dal Consigliere anziano o dalla Consigliera anziana, nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento. La prima seduta del Consiglio neo eletto è convocata e presieduta dal Consigliere/a anziano/a. Qualora assente od impedito a presiedere la prima seduta, la presidenza è assunta dal Consigliere/a che segue in ordine di età.

3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. È convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco/a o da almeno un quinto dei membri del Consiglio comunale. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dallo Statuto, dal regolamento, quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei membri del Consiglio comunale degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Si riunisce validamente con oltre la metà dei membri del Consiglio comunale assegnati.

8. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno nove Consiglieri o Consigliere comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto.

9. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

10. Ogni deliberazione o altra risoluzione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

11. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono dal voto;
- b) coloro che non prendono parte alla votazione;
- c) le schede bianche;
- d) le schede nulle.

12. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

13. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

14. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete.

15. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa, con possibilità d'intervento limitatamente agli aspetti di legittimità degli argomenti in discussione, il Segretario o la Segretaria comunale che cura, coadiuvato eventualmente da altri dipendenti, la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme a chi presiede l'adunanza.

16. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

Articolo 14

Elezione del/la Presidente del Consiglio comunale e del/la Vice Presidente

1. Il/La Presidente del Consiglio comunale è eletto/a dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

2. Se dopo due scrutini nessun candidato o candidata ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, che può svolgersi nella stessa seduta o comunque entro il terzo giorno successivo, risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti.

3. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito a votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

4. Con le stesse modalità previste dal presente Statuto per il/la Presidente, il Consiglio comunale successivamente alla sua elezione, elegge un/una Vice Presidente che ha funzioni vicarie del/la Presidente. In caso di assenza o impedimento del/la Presidente e del/la Vice Presidente, le funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere anziano o dalla Consigliera anziana.

5. Il/La Presidente o il/la Vice Presidente del Consiglio comunale cessano dal loro incarico a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei membri del Consiglio comunale assegnati e quando essa ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta degli assegnati, espresso con voto palese. In tal caso il Consiglio deve essere convocato dal/la Vice Presidente o dal/la Consigliere/a anziano/a entro dieci giorni per procedere all'elezione di un/una nuovo/a Presidente o Vice Presidente.

Articolo 15

Funzioni del/la Presidente del Consiglio

1. Il/La Presidente rappresenta il Consiglio comunale, convoca il Consiglio e ne coordina i lavori secondo lo Statuto ed il regolamento, tutelando le prerogative dei membri del Consiglio comunale e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Al/la Presidente sono attribuiti tutti i diritti riconosciuti ai membri del Consiglio ed è sottoposto ai medesimi doveri.

3. Riceve le interrogazioni e le interpellanze e le rimette tempestivamente al Sindaco o alla Sindaca perché ne sia data risposta a termine di regolamento. Riceve le mozioni e gli ordini del giorno e ne dispone la trattazione in Consiglio inserendoli all'ordine del giorno della seduta. Convoca e presiede la conferenza dei Capi-gruppo anche al fine di concordare le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio. Presiede la Commissione Statuto e regolamento.

4. Convoca il Consiglio comunale nel termine di sette giorni dalla richiesta del Sindaco/a corredata dall'ordine del giorno. In caso di urgenza che deve essere motivata, la riunione deve avvenire entro quarantotto ore.

5. Può convocare autonomamente il Consiglio, previo avviso al Sindaco/a, ogni qualvolta la legge lo prescriva. Ha l'obbligo di inserire nell'ordine del giorno delle sedute già convocate, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento, gli oggetti che il Sindaco/a chiede vengano posti all'esame ed al voto del Consiglio.

Articolo 16

Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o Commissione debba far parte un Consigliere o Consigliera comunale, questi è sempre nominato/a o designato/a dal Consiglio.

3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco o alla Sindaca dai Gruppi consiliari nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco/a le sottopone alla Commissione consiliare, se istituita, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento e, quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, con sistema di votazione a voto limitato.

5. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia, con le modalità stabilite dal successivo art. 28.

6. La revoca di amministratori di Aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco/a, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 29.

Articolo 17

Prerogative e compiti dei membri del Consiglio comunale

1. I Consiglieri e le Consigliere comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i membri del Consiglio comunale che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

4. Ogni membro del Consiglio comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni membri del Consiglio comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
- dal Segretario/a comunale e dalla direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere/a ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere/a sono presentate dal medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Qualora il Consigliere/a ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il/la Presidente del Consiglio, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere/a e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio comunale assegnati.

7. Il Consigliere/a che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

8. I membri del Consiglio cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori e comunque non oltre 6 mesi.

9. Il Consigliere anziano o la Consigliera anziana è il Consigliere/a più anziano/a di età con esclusione del Sindaco o della Sindaca e dei membri della Giunta. Esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

10. Ai Consiglieri e alle Consigliere spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge.

Articolo 18

I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri e le Consigliere eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere/a, gli/le sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Consigliere/a anziano/a il nome del o della Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato/a Capogruppo il Consigliere/a più anziano/a d'età.

3. La conferenza dei Capogruppo è l'organo consultivo del/la Presidente del Consiglio; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

4. Il Sindaco o la Sindaca, e, nei casi di assenza o impedimento, il Vice Sindaco o la Vice Sindaca, devono essere invitati a partecipare alle sedute della conferenza dei Capi-gruppo. Il Sindaco/a può delegare o incaricare di partecipare alle sedute della conferenza anche i singoli membri della Giunta secondo le specifiche attribuzioni o deleghe per illustrare i contenuti degli argomenti inclusi nell'ordine del giorno delle sedute consiliari su proposta del Sindaco/a e, su quelli di iniziativa consiliare, la posizione della Giunta Comunale.

5. La conferenza dei Capigruppo costituisce istituzionalmente il tramite tra il Sindaco/a e la Giunta ed i gruppi consiliari per una migliore informazione sull'attività dell'Amministrazione.

6. Il Consiglio comunale può, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le modalità previste dal regolamento, affidare specifici compiti ed incarichi alla conferenza dei Capigruppo.

7. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capogruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il/la Presidente del Consiglio, che la presiede, con il Sindaco/a e le Commissioni consiliari permanenti.

8. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 19

Commissioni permanenti e speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare commissioni permanenti, la cui costituzione, composizione e competenze, sono disciplinate dal regolamento.

2. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore o la coordinatrice, stabilito l'oggetto dell'incarico, la possibilità di avvalersi di consulenti esterni ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

3. Su proposta del Sindaco o della Sindaca o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale, il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina

viene designato il coordinatore o la coordinatrice, precisando l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Le Commissioni devono essere composte in modo da assicurare la partecipazione di entrambi i generi.

Articolo 20

Commissione Statuto e regolamento

1. È istituita la Commissione Statuto e regolamento composta dal/la Presidente del Consiglio Comunale e da almeno un o una rappresentante per ogni Gruppo costituito ed è eletta dal Consiglio comunale in forma palese. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto del/la Presidente. Il regolamento definisce compiti e forme d'intervento. La Commissione propone modifiche ed interpretazioni dello Statuto e del regolamento interno del consiglio e dirime eventuali controversie, comunicando agli organi le proprie determinazioni.

2. La Commissione si compone inoltre di un esperto o un'esperta in materie giuridico amministrative nominato dal consiglio.

3. La Commissione deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di entrambi i generi.

Articolo 21

Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, attraverso la commissione per le pari opportunità promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi.

2. Può essere costituita la commissione per le pari opportunità, composta dalle donne elette nel Consiglio comunale, dalle componenti la Giunta comunale e da ulteriori cinque donne designate dalle associazioni presenti nel Comune.

3. La commissione per le pari opportunità si dota di un regolamento interno, promuove azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne contribuendo allo sviluppo della loro identità e promuove interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.

4. La commissione per le pari opportunità esprime parere sugli atti che le sono sottoposti dal Consiglio comunale e dalla Giunta.

5. Le modalità di costituzione sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 22

Comitato dei giovani

1. Il Comune valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.

2. Può essere costituito il Comitato dei giovani composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici rappresentanti eletti tra i giovani dai diciotto ai venticinque anni residenti a Mezzocorona. Deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi.

3. Il Comitato, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, formula proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni facenti parte della Comunità Rotaliana-Königsberg. Il Comitato può collaborare con le istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione e sensibilizzazione ai fenomeni delle dipendenze, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

4. Il Comitato può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente gli stessi.

5. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono disciplinate dal Consiglio comunale.

Articolo 23

Pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 24

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco o dalla Sindaca, che la presiede, e da un numero di Assessori o Assessore, nominati dal Sindaco/a, determinato entro i limiti massimi consentiti dalla normativa regionale vigente per i comuni della medesima classe demografica, con possibilità di incremento di un'unità ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modificazioni.

2. La giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di entrambi i generi secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

3. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente ai membri della Giunta è stabilita dalla normativa regionale in materia.

4. Il Sindaco/a nomina gli Assessori/e fra i componenti il Consiglio comunale. Può altresì nominare Assessore/a, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, un solo cittadino o cittadina al di fuori dei suoi componenti ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere/a comunale e di Assessore/a, nonché di competenze e qualificazione atte a motivarne la scelta.

5. Gli Assessori e le Assessore che non siano Consiglieri/e comunali partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega; hanno diritto di accedere all'informazione ed ai documenti, e di depositare proposte rivolte al Consiglio, al pari dei Consiglieri/e comunali.

Articolo 25

Insediamento della Giunta comunale

1. Della avvenuta nomina della Giunta comunale è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto.

Articolo 26

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta attua gli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli ordinamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

2. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

4. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco o alla Sindaca, al Segretario/a ed ai responsabili dei servizi.

Articolo 27

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco o dalla Sindaca che fissa la data della riunione e l'eventuale ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco/a o, in sua assenza, dal Vice Sindaco/a. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore/a più anziano/a di età.

3. Gli Assessori/e concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco/a, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi, degli uffici e dell'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco/a che dà immediata comunicazione scritta all'Assessore/a interessato/a e al Consiglio comunale. Gli Assessori/e, nei casi di inerzia, inefficacia, inefficienza di uno o più settori di competenza, ne fanno rapporto al Sindaco/a per gli opportuni interventi.

Articolo 28

Decadenza del Sindaco/a e della Giunta

1. Il Sindaco o la Sindaca e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri del Consiglio assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione in una apposita seduta del Consiglio comunale che deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e la Giunta provinciale nomina un Commissario straordinario.

Articolo 29

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori/e

1. Il Sindaco o la Sindaca dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza delle dimissioni dall'ufficio di Assessori/e contestualmente ai nominativi dei nuovi Assessori/e.

2. Il Sindaco/a può revocare uno o più Assessori/e, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

Articolo 30

Norme generali di funzionamento

1. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, da disposizioni regolamentari.

2. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario o la Segretaria comunale.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore o la revisora dei conti del Comune, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

Capo IV

IL SINDACO O LA SINDACA

Articolo 31

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco o la Sindaca, nelle funzioni di vertice dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere della cittadinanza.

2. Nomina, convoca e presiede la Giunta fissandone eventualmente l'ordine del giorno.

3. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e delle Assessore.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori/e e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario/a comunale.

5. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

6. I distintivi del Sindaco/a sono elencati dalla legge regionale.

Articolo 32

Attribuzioni

1. Spetta al Sindaco o alla Sindaca, oltre all'esercizio di altre competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto:

a) proporre al Consiglio comunale le linee generali dell'azione del Comune, promuovere l'attività della Giunta recependo gli indirizzi del Consiglio, coordinando l'attività dei membri della Giunta;

b) distribuire tra i membri della Giunta le attività istruttorie in vista delle deliberazioni della stessa, sulla base della ripartizione dei compiti prefigurata al Consiglio nel documento programmatico e tenendo conto delle deleghe rilasciate. Può invitare l'Assessore o l'Assessora a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, sostituendosi direttamente ad esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme;

c) indirizzare agli Assessori/e, al Segretario/a, ai responsabili dei servizi, le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;

d) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizi gli Assessori/e delegati ai vari settori, il Segretario/a ed i responsabili dei servizi interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio;

e) promuovere iniziative per assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) richiedere, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad Enti pubblici o privati;

g) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato di lite;

h) operare le nomine e le designazioni attribuite al Sindaco/a da particolari norme o statuti, con conseguente comunicazione al Consiglio comunale;

i) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le ordinanze, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie che lo Statuto, i regolamenti, o gli atti di indirizzo non attribuiscono alla competenza del Segretario/a o dei responsabili dei servizi;

l) adottare gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente, fatta salva la possibilità di delega al Segretario/a comunale o ai

responsabili dei servizi, e fatta salva la possibilità di una diversa scelta organizzativa sulla base di apposite norme regolamentari o atti di indirizzo.

Articolo 33

Deleghe

1. Il Sindaco o la Sindaca può delegare proprie attribuzioni agli Assessori e alle Assessore.

2. Il regolamento definisce le modalità per l'esercizio delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco/a, la Giunta ed il personale dipendente all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

3. Le deleghe conferite agli Assessori/e sono ufficialmente comunicate dal Sindaco/a ai membri del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e comunque entro 10 giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco/a con le stesse modalità e negli stessi termini.

4. Quando lo richiedono ragioni particolari, il Sindaco/a può incaricare, sentito il parere della Giunta, uno o più membri del Consiglio, dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto dell'incarico e determina l'eventuale rimborso spese spettante, ai sensi di legge, ai Consiglieri/e incaricati/e.

Articolo 34

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco o la Sindaca rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore/a o un Consigliere/a ad esercitare tali funzioni.

2. Rappresenta il Comune, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente Statuto, nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.

4. Stipula, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio, convenzioni con altri Comuni, la Provincia autonoma od altri Enti pubblici e privati, per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.

5. Compete al Sindaco/a, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo con le relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Articolo 35

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco o la Sindaca, quale vertice dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte della popolazione, di norme di legge, di regolamenti e di deliberazioni o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Adotta inoltre provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute della popolazione. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Le ordinanze, di cui ai precedenti commi, sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei membri del Consiglio.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 devono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco/a, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Articolo 36

Vice Sindaco o Vice Sindaca

1. In caso di assenza o di impedimento il Sindaco o la Sindaca è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco/a da questi nominato fra gli Assessori/e e indicato nel documento programmatico presentato nella prima seduta dal Sindaco neo eletto.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco/a e del Vice Sindaco/a, o di vacanza della carica del Sindaco/a, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore/a più anziano/a di età.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 37

Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. Il personale preposto agli uffici opera con professionalità al servizio della cittadinanza. A tale scopo il personale dipendente stabilisce con ciascun interlocutore rapporti di reciproco rispetto e di collaborazione, favorendo l'accesso ai servizi anche a persone di lingua e cultura diverse da quella italiana.

3. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili dei settori, coordinati dal Segretario/a comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti e disponendo l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

4. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso della cittadinanza all'informazione e agli atti del Comune.

5. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi al cui perseguimento partecipa tutto il personale, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata ai risultati raggiunti.

6. L'Amministrazione promuove il miglioramento delle condizioni lavorative, anche tramite misure di conciliazione vita-lavoro, la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, la qualificazione e la formazione professionale del personale dipendente, favorendo percorsi di crescita professionale e nel rispetto delle pari opportunità.

Articolo 38 Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa ordinata per aree di attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Il regolamento organico del personale disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi fissati dallo Statuto comunale.

3. Nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dei principi e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale col regolamento organico del personale o con altri atti di programmazione economico – finanziaria, la Giunta individua i posti per i relativi profili professionali e la pianta organica per singola unità organizzativa.

Articolo 39 Il Segretario o la Segretaria comunale

1. Il Segretario o la Segretaria comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco o dalla Sindaca, dal quale dipende funzionalmente.

2. È il funzionario o la funzionaria col più alto grado del Comune, è a capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) stipula i contratti e, se richiesto, roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario o la Segretaria comunale e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Articolo 40

Il Vice Segretario o la Vice Segretaria

1. Il Comune può prevedere la figura di Vice Segretario o Vice Segretaria che svolge le funzioni vicarie del Segretario/a, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario/a. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un settore e/o la direzione di progetti che interessano più settori.

2. Il Vice Segretario o la Vice Segretaria può essere individuato tra il personale dipendente del Comune in possesso dei requisiti di legge per la nomina e inquadrati in idonea figura professionale. Qualora non vi siano dipendenti in servizio dotati dei prescritti requisiti, è individuato tra persone non in servizio presso l'Amministrazione comunale ed aventi i requisiti di legge.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Articolo 41

Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adequatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE

Articolo 42

Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi della comunità locale ed al fine del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

Articolo 43

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Articolo 44

Partecipazione ed accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale, regionale o provinciale è deliberata dalla Giunta comunale, previo atto di indirizzo del Consiglio.

2. Il Sindaco o la Sindaca stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune indicano:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;

f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 45

Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco o la Sindaca sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco/a delega il Vice Sindaco/a o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta o del Consiglio comunale.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei membri del Consiglio e, su richiesta, della cittadinanza.

Articolo 46

Unione di Comuni

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia, alle tradizioni e alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 47

Partecipazione della cittadinanza

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità locale all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme cooperative, associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione dei propri programmi gestionali assicura la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, dei sindacati e delle altre organizzazioni cooperative, sociali e del volontariato.

4. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Articolo 48

Titolarità del diritto di partecipazione

1. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto i sedici anni abbia la residenza nel Comune.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 49

Assemblee consultive

1. Possono indire assemblee generali degli elettori nel Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento di tali assemblee in cui si discutono specifici problemi di competenza dell'ente e si provvede alla relativa votazione con voto palese.

3. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Consiglio comunale o da un decimo degli elettori.

4. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

5. Possono indire assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Articolo 50

Iniziativa popolare

1. I cittadini e le cittadine esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto, redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore a 150 residenti di età superiore a 16 anni.

2. Sono escluse dall'esercizio di iniziativa popolare le materie in cui l'attività amministrativa è vincolata da leggi e in particolare:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

Articolo 51

Interrogazioni, interpellanze e petizioni

1. I cittadini e le cittadine possono presentare interrogazioni, interpellanze e petizioni al Sindaco o alla Sindaca depositando il testo scritto presso il Consiglio comunale con la sottoscrizione di non meno di 150 residenti di età superiore a 16 anni.

2. Il regolamento consiliare determina le garanzie perché il Consiglio deliberi in ordine agli atti di iniziativa di cui all'art. 50, non oltre sei mesi dall'avvenuto deposito e perché sia data risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze popolari entro un mese dal deposito.

Articolo 52

Associazioni

1. Il Comune valorizza le forme autonome di cooperazione e di associazione della cittadinanza mediante le forme di incentivazione previste nel presente articolo o dal regolamento, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti.

2. I criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Le associazioni operanti sul territorio sono elencate in apposito registro.

4. Tali associazioni possono produrre pareri non vincolanti sulle scelte amministrative che interferiscono con le loro finalità.

Articolo 53

Referendum consultivi e propositivi

1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare la piena partecipazione della comunità locale alle scelte politico-amministrative.

2. Possono partecipare al referendum gli iscritti alle liste elettorali oltre ai residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

3. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

4. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) ad attività amministrative vincolate da leggi e questioni concernenti diritti soggettivi dei singoli;

b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio o nel mandato amministrativo in corso;

c) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

e) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

f) al regolamento interno del Consiglio comunale;

g) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

h) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

i) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

5. Non sono ammesse più di due tornate referendarie all'anno.

6. Il Referendum può essere promosso:

a) dal 10% del corpo elettorale, iscritto nelle liste elettorali del Comune, in possesso del diritto di elettorato attivo al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum;

b) dal Consiglio comunale che adotta apposite delibere a maggioranza assoluta.

7. Il Referendum è valido quando vi partecipa il 25% degli aventi diritto al voto. Il Referendum si intende approvato se il quesito o la proposta ottengono voto favorevole dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Articolo 54

Referendum confermativo

1. Sulle modifiche apportate allo Statuto comunale – purché non derivanti da adeguamenti imposti dalla legge – può essere attivato il referendum confermativo. In tal caso il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può essere inferiore al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum.

2. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte al referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

3. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Articolo 55

Effetti

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco o della Sindaca il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei membri del Consiglio.

Articolo 56

Accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento ed in attuazione del principio di trasparenza amministrativa.

2. Il precedente comma non si applica agli atti che sono dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione dalla legge o dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina i casi di accesso differito ed il rilascio di copie.

Articolo 57

Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.

2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, sulla base del regolamento.

3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Consiglio adotta apposito regolamento per garantire la piena applicazione del presente articolo.

Articolo 58

Forme speciali di pubblicità

1. L'Amministrazione comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i regolamenti;
- c) i bilanci comunali ed i relativi allegati;
- d) i piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione, pianificazione e organizzazione del Comune;
- e) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione della cittadinanza.

Articolo 59

Procedimento amministrativo

1. Il Comune, le aziende, le istituzioni e gli altri organismi comunali conformano la propria attività amministrativa ai principi, ai criteri ed alle procedure della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

Articolo 60

Il Difensore civico o la Difensora civica

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico o della Difensora civica con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

2. Il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un/a Difensore/a civico/a comunale o avvalersi del/la Difensore/a civico/a provinciale.

Articolo 61

Nomina del/la Difensore/a civico/a

1. Quando debba procedersi direttamente, il/la Difensore/a civico/a è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio assegnati, tra persone che, per preparazione, titoli professionali ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Il/La Difensore/a civico/a resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto.

3. Al/la Difensore/a civico/a è assegnato quanto necessario al buon funzionamento del suo ufficio, ed una eventuale indennità onnicomprensiva da stabilirsi con la deliberazione d'incarico.

4. Il/La Difensore/a civico/a può essere revocato soltanto per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la nomina.

Articolo 62

Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere Difensore/a civico/a:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere o di Consigliera;
 - b) chi svolge un mandato politico a livello nazionale o regionale o provinciale o comunale, e i componenti di organi di consorzi o unione di comuni;
 - c) gli amministratori e i dipendenti del comune e degli enti dipendenti e collegati;
 - d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività di lavoro professionale o commerciale, che costituiscano oggetto di rapporti economici con l'amministrazione comunale.
2. Il/La Difensore/a civico/a decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere/a comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di uno dei componenti del consiglio stesso.
3. È rieleggibile, in continuità di mandato, una sola volta.

Articolo 63

Prerogative e rapporti con il Consiglio comunale

1. Il/La Difensore/a civico/a può intervenire, su richiesta di persone interessate all'azione amministrativa o ai servizi del Comune, singoli o associati, oppure di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio; è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
3. Acquisite le informazioni utili, comunica il proprio parere a chi ne ha richiesto l'intervento e all'amministrazione; sollecita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere; segnala all'amministrazione gli abusi, le carenze, le negligenze e le disfunzioni riscontrate, chiedendo i provvedimenti del caso e proponendo eventualmente il riesame della decisione assunta.
4. Quando l'amministrazione non intende adeguarsi alla proposta del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni e il Sindaco o la Sindaca ne dà comunicazione nella seduta immediatamente successiva al Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.
5. Il/La Difensore/a civico/a presenta entro il mese di febbraio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
6. Tale relazione è pubblicata ed è discussa dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
7. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore civico può farne segnalazione o relazione al Consiglio comunale in qualsiasi momento.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 64

La programmazione del bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il DUP (Documento Unico di Programmazione), il Bilancio di previsione, annuale e pluriennale, il P.I.A.O (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione). La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per missioni, programmi e titoli.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini previsti dalla normativa in vigore, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio.

Articolo 65

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nel bilancio pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennali approvati.

Articolo 66

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale dell'equità tributaria e della partecipazione della cittadinanza all'onere finanziario dei servizi erogati, in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce socialmente più deboli.

2. Il Comune persegue, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante scelte e procedimenti razionali, l'efficiente impiego di tali risorse.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso della cittadinanza alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascuno in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

4. La Giunta comunale assicura agli uffici le dotazioni di personale, la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Articolo 67

Le risorse per gli investimenti

1. Il Sindaco o la Sindaca, sentita la Giunta, attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di accertata impossibilità di accedere a forme di credito pubblico meno onerose.

Articolo 68

La gestione del patrimonio

1. Il Sindaco o la Sindaca e la Giunta comunale sovrintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni o acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di

affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere debitamente motivate e giustificate da motivi di interesse pubblico.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili la cui alienazione non sia già espressamente prevista nel bilancio o nel piano programmatico, e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili e mobili avviene con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 69

Il Revisore o la Revisora dei conti

1. Il Revisore o la Revisora è organo tecnico-consultivo del Comune ed è eletto dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico. Qualora durante il triennio venga a cessare, per dimissioni od altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione avendo riguardo che il candidato o la candidata sia iscritto ad uno degli albi professionali indicati dalla normativa regionale vigente in materia. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo fino alla scadenza dell'originario mandato. Il compenso spettante è fissato all'atto della nomina sulla base della misura dei compensi fissati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

3. Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti e gli affini, entro il IV grado, dei componenti della Giunta in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; i Consiglieri e le Consigliere regionali. L'esercizio delle funzioni di Revisore/a è incompatibile con qualsiasi altra attività resa a favore dell'ente.

4. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità definite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. Adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Articolo 70

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore o la Revisora dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Revisore/a esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge, in seduta pubblica, con voto della maggioranza dei membri del Consiglio presenti.

Articolo 71

Il controllo di gestione e il bilancio sociale

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulle produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.

5. Con apposite norme regolamentari o atti d'indirizzo potrà essere delineato un sistema contabile e descrittivo con l'obiettivo di valutare l'efficacia delle politiche adottate in termini di aspettativa della collettività di riferimento (bilancio sociale).

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 72

Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Articolo 73

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.
5. In caso di approvazione di leggi o modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi ultimi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta.